

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DIGNANI GRIMALDI, BENEVELLI, PALLANTI, BRESCIA, CECI BONIFAZI, CICERONE, COLOMBINI, FRANCESE, GHEZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LORENZETTI, MACCIOTTA, MIGLIASSO, MONTANARI FORNARI, MAINARDI FAVA, PELLEGGI, RONZANI, SAMÀ, SANFILIPPO, STRUMENDO, TAGLIABUE, BERNASCONI, LEVI BALDINI

Presentata il 14 ottobre 1987

Norme per la continuazione della corresponsione agli invalidi ultrasessantacinquenni della pensione da parte dell'INPS

ONOREVOLI COLLEGI! — La presentazione di questa proposta di legge si rende necessaria dopo i recenti provvedimenti della Magistratura che hanno imposto all'INPS, Sportello pagatorio per conto del Ministero dell'interno, di sospendere la corresponsione agli ultrasessantacinquenni della pensione sociale corrisposta in sostituzione dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Si tratta di un intervento parziale ma urgente in quanto la situazione che si è determinata comporta una seria riflessione sulla necessità di un riordino complessivo dell'intera questione che riguarda gli invalidi civili.

La legge che proponiamo serve quindi ad affrontare l'emergenza e dare la necessaria risposta alle esigenze di molti cittadini che son venuti a trovarsi in una condizione di difficoltà ed estremo disagio.

Riteniamo giusto dare all'INPS il necessario riferimento di legge chiarendo le competenze tra Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma intanto occorre dare subito certezza agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.

L'articolo 1 propone pertanto di continuare a corrispondere le pensioni già in pagamento, mentre l'articolo 2 prevede l'erogazione per le invalidità già riconosciute e tuttora in sofferenza presso le

prefetture e le sedi INPS in attesa di essere messe in pagamento.

L'articolo 3 contiene le modalità di copertura finanziaria:

nel corso del primo esercizio l'INPS provvederà ai normali pagamenti con le anticipazioni di tesoreria;

a consuntivo, a partire dall'esercizio 1989 l'onere accertato sarà trasferito a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attesa di un organico provvedimento di riforma in materia di invalidità civile ai cittadini ultrasessantacinquenni titolari della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, continua ad essere corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il trattamento di cui agli articoli medesimi.

ART. 2.

1. L'INPS è autorizzata a corrispondere la pensione di invalidità ai cittadini ultrasessantacinquenni di cui sia stata riconosciuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, la condizione di invalidità a norma degli articoli 12, 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

ART. 3.

1. Con legge finanziaria si provvede ad integrare l'ammontare dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato destinati all'INPS per far fronte alle esigenze di cui agli articoli 1 e 2.